



IL TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione IV Civile e Fallimentare

riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:

Dott. Giovanni D'Antoni	Presidente
Dott.ssa Gabriella Giammona	Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Vittoria Rubino	Giudice

sciogliendo la riserva assunta con provvedimento del 18 maggio 2020, scaduti i termini assegnati con il predetto provvedimento, ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento di reclamo iscritto al n. 3-*sub* 1/2019 R.G. Piano del Consumatore, proposto
da

Fricano Vincenzo, C.F. FRCVCN61C10G273S, rappresentato e difeso dall'Avv. Manuela Billante, giusta procura in calce al ricorso depositato nel procedimento di omologazione il 24/6/2019, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima, in Palermo, Via Siracusa n. 10 (pec: *manuelabillante@pecavvpa.it*)

avverso

il decreto del 31/1/2020, con il quale il G.D. della procedura iscritta al n. 3/2019 R.G. Piano del Consumatore ha rigettato, per difetto del requisito della convenienza, la richiesta di omologazione del piano proposto da Fricano Vincenzo in data 24/6/2019.

Il Tribunale

letto il ricorso ed esaminata la documentazione allegata;



rilevato che, malgrado la regolare evocazione in giudizio, la AMG Gas s.r.l. – creditore che, nel procedimento di omologazione, aveva contestato tanto la convenienza del piano, quanto la meritevolezza del consumatore proponente – non si è costituita nel presente procedimento;

premesso che, con il reclamo in esame, Fricano Vincenzo ha impugnato il decreto del 31/1/2020 di rigetto della domanda di omologazione del proprio piano del consumatore, nella parte in cui, per effetto delle contestazioni sollevate dal creditore AMG Gas s.r.l., è stata esclusa la convenienza del piano proposto, sul rilievo della maggiore utilità di una eventuale procedura esecutiva avente ad oggetto la quota pignorabile di 1/5 dello stipendio mensile percepito dal debitore;

ritenuto che il reclamo è giuridicamente fondato e deve, pertanto, essere accolto;

premesso che, ai sensi dell'art. 12 *bis* comma 4. L. 3/2012, *“quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza del piano, il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda del presente capo”*: ai fini della valutazione della convenienza del piano, il parametro di riferimento è dunque rappresentato, non già dall'esecuzione individuale, bensì dalla procedura di liquidazione del patrimonio disciplinata dagli artt. 14 *ter* ss. L. cit., il cui oggetto è costituito da tutti i beni del debitore (v. artt. 14 *ter*, comma 1, e 14 *novies*, comma 2), ivi inclusi i crediti retributivi, per la parte eccedente quanto occorra al mantenimento del debitore e della sua famiglia (v. art. 14 *ter*, comma 6, lett. b) (cfr., in proposito, Trib. Trento 19/6/2018);

osservato che, nel caso di specie, il Fricano ha offerto nel proprio piano, per la durata di cinque anni, la quota disponibile del reddito familiare mensile, quota ammontante ad € 170,00 (data dalla differenza tra il reddito familiare complessivo di € 1.600,00 – di cui € 1.350,00 per stipendio percepito dal Fricano ed € 250,00 per stipendio del coniuge – ed il fabbisogno per le



spese familiari mensili pari ad € 1.430,00), nonché il credito di € 9.298,85 vantato dal medesimo nei confronti della Regione Siciliana;

rilevato che, nell'ipotesi alternativa della procedura di liquidazione del patrimonio *ex artt. 14 ter e ss.* - alternativa da considerare quale parametro di valutazione della maggiore o minore convenienza della procedura di piano del consumatore, come prescritto dall'art. 12 bis comma 4. per il caso di contestazioni sollevate da uno dei creditori o da qualunque altro interessato - il Fricano avrebbe sostanzialmente messo a disposizione dei propri creditori le stesse utilità, posto che dal relativo reddito mensile, sommato al modesto reddito percepito dal coniuge, si sarebbe comunque dovuto detrarre il fabbisogno per spese familiari *ex art. 14 ter*, comma 6, lett. b, e sarebbe stato ricompreso nella liquidazione anche il credito vantato dal Fricano nei confronti della Regione Siciliana, credito già incluso nel piano del consumatore proposto; la durata del programma di liquidazione, poi, tenuto conto del disposto dell'art. 14 *nonies* comma 1. (a norma del quale "*il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura*"), sarebbe presumibilmente coincisa con lo stesso quinquennio ipotizzato dal Fricano nel proprio piano, in quanto durata temporale generalmente ritenuta *ragionevole* (cfr. i principi affermati in motivazione da Cass. ord. n. 27544/2019);

ritenuto, pertanto, che, nel caso di specie, sulla base del menzionato raffronto imposto dall'art. 12 *bis* comma 4. L. cit., il piano del consumatore proposto dal Fricano si rivela non meno conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria appena richiamata, e, conseguentemente, il reclamo, sotto tale profilo, va accolto;

considerato, inoltre, che, tenuto conto della natura pienamente devolutiva del presente mezzo di impugnazione, va in questa sede sindacato l'ulteriore presupposto di ammissibilità del piano del consumatore, costituito dalla c.d. meritevolezza del debitore, questione rimasta assorbita davanti al giudice di prime cure;

considerato che, nel caso di specie, anche detto requisito deve ritenersi sussistente;



premessi che, a norma dell'art. 12 bis L. 3/2012, il giudice omologa il piano "quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali": l'accesso al piano del consumatore, quale procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, è sottoposto, invero, per la rilevanza dell'effetto esdebitatorio che produce (ed in assenza di alcuna interlocuzione preventiva con il ceto creditorio, i cui interessi sono senz'altro sacrificati, salva la contestazione della convenienza del piano ex art. 12 bis comma 4. L. n. 3/2012), ad un severo sindacato di meritevolezza;

rilevato che il giudice, nel compiere detto accertamento - eventualmente, dietro sollecitazione di un soggetto interessato, quale è ogni creditore -, deve rigorosamente valutare le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le proprie obbligazioni, nonché le ragioni dell'incapacità del medesimo di adempiere alle obbligazioni assunte, potendo qualificarsi "meritevole" soltanto il soggetto che, confidando sull'entità disponibile di reddito e/o patrimonio, abbia ritenuto, secondo un criterio di ragionevolezza ed al momento in cui ha assunto le singole obbligazioni, di poterle adempiere alle rispettive scadenze, e non abbia fatto colposamente ricorso al credito di terzi in modo non proporzionato alle proprie capacità reddituali e patrimoniali;

considerato, quindi, che, affinché la situazione di sovraindebitamento possa ritenersi non colposamente addebitabile al consumatore, è necessario che la stessa trovi la sua genesi in eventi non prevedibili (o, quanto meno, difficilmente prevedibili) *ex ante*, e, cioè, in situazioni inaspettate e non ragionevolmente preventivabili dal consumatore stesso, con l'uso della media diligenza, al momento dell'assunzione delle proprie obbligazioni;

ritenuto che, nella fattispecie in esame, il Fricano ha assunto tutte le proprie obbligazioni nei confronti delle società finanziarie in un momento in cui poteva contare, quale capo redattore alla Presidenza della Regione, su uno stipendio mensile netto pari a ben € 5.028,98



(cfr. “Tabella 3: Dettaglio situazione debitoria”, pag. 12 della relazione dell’OCC Dott.ssa Ambra Leone), mentre la successiva incapacità di adempiere dette obbligazioni è scaturita dal licenziamento in tronco intimatogli dalla Regione, evento del tutto inaspettato dal quale è scaturito un contenzioso con l’Ente, conclusosi con il riconoscimento in favore del Fricano della somma di € 9.298,85, giusta sentenza della Corte di Cassazione n. 23645/2016;

considerato, pertanto, che la situazione di sovraindebitamento del consumatore Fricano ben può ritenersi incolpevole, trovando la propria genesi in un evento difficilmente prevedibile *ex ante*, successivamente al cui verificarsi, peraltro, lo stesso debitore non risulta avere contratto ulteriori obbligazioni, ad eccezione di quelle funzionali alla proposizione della procedura di composizione della propria crisi da sovraindebitamento;

ritenuto, pertanto, che, in accoglimento del reclamo proposto, deve essere disposta l’omologazione del piano del consumatore proposto da Fricano Vincenzo;

P.Q.M.

accoglie il reclamo in esame e, per l’effetto, omologa il piano del consumatore proposto da Fricano Vincenzo, C.F. FRCVCN61C10G273S, nato a Palermo il 10/3/1961;

attribuisce al Professionista nominato con i compiti dell’OCC, Dott.ssa Ambra Leone, gli obblighi ed i poteri di cui all’art. 13 L. 3/2012;

dispone che il Professionista: a) documenti i pagamenti effettuati entro il 31 dicembre ed il 30 giugno di ogni anno; b) comunichi la completa esecuzione del piano al Giudice delegato, Dott. Giuseppe Rini;

ordina la pubblicità del presente decreto, a cura del Professionista, sul sito www.tribunaledipalermo.it e la comunicazione alla Banca d’Italia;

inibisce a Fricano Vincenzo la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e l’accesso al mercato del credito in ogni sua forma, sino alla completa esecuzione del piano.



Manda alla Cancelleria per la comunicazione al ricorrente, al Professionista Dott.ssa Ambra Leone ed al Giudice Delegato.

Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della quarta sezione civile e fallimentare, il giorno 11 giugno 2020.

Il Giudice relatore

Gabriella Giammona

Il Presidente

Giovanni D'Antoni

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.

